

Avv. Roberta Marvuglia - Avv. Fabrizio Felice
Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo
Tel. 091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695
robertamarvuglia@pecavvpa.it fabriziofelice@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **CHIANETTA CROCELIA** [REDACTED]

[REDACTED] agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia (C.F. MRVRR87B66G273F; pec: robertamarvuglia@pecavvpa.it; fax nr: 091.6256180) e Fabrizio Felice (C.F. FLCFRZ81R15G273E; pec: fabriziofelice@pecavvpa.it; fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata in Via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio del primo professionista, giusta procura alle liti.

ricorrente

CONTRO

-) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F.80185250588, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*;
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, C.F. 80015150271, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
-) **L'AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**, C.F. 80019280264, in persona del Dirigente *pro-tempore*
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del Dirigente *pro-tempore*;

Resistenti

IN FATTO


La sig.ra Chianetta Crocelia è docente di scuola primaria, immessa in ruolo, su posto comune, ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C), da GaE - Graduatorie ad esaurimento.

Ed invero, in data 10.11.2015 l'odierna ricorrente è stata individuata quale destinataria della proposta (All.to 1), dalla stessa accettata (All.to 2), di assunzione a tempo indeterminato dal M.I.U.R. - U.S.R. Sicilia, con decorrenza giuridica 1.09.2015, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni previsto ed attuato con Legge n. 107/2015.

La superiore proposta si è perfezionata mediante l'effettiva stipula *inter partes* del contratto individuale di



lavoro, per effetto del quale la ricorrente, per l'A.S. 2015/2016, è stata assegnata a sede di servizio provvisoria presso l'ambito territoriale di Agrigento (All.to 3).

Successivamente, la sig.ra Chianetta ha presentato, entro i termini di cui all'art. 2 dell'O.M. 241/2016 e ss.mm.ii, la domanda di partecipazione alla FASE C della mobilità, nella Scuola Primaria per un posto di tipo comune (All.to 4). In particolare, ha indicato quale prima preferenza l'Ambito Sicilia 0001, ove insiste il comune di Favara, luogo di residenza familiare nonché, a seguire, ulteriori Ambiti Territoriali siciliani secondo un ordine di maggiore vicinanza al primo, peraltro contestualmente chiedendo il riconoscimento del trasferimento con precedenza .

Elaborata dall'Ufficio competente la predetta domanda, è stato riconosciuto a parte ricorrente un punteggio base pari a 20, di cui 14 a titolo di punteggio base e 6 per il comune di ricongiungimento. Tuttavia, giusta comunicazione e-mail del 29 luglio 2016 (All.to 5), ha appreso, suo malgrado, di essere stata **assegnata all'ambito territoriale Veneto 0012**, corrispondente al Comune di Santa Lucia del Piave, nella Provincia di Treviso.

Pubblicati i bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, la ricorrente ha constatato con stupore – *come infra meglio si dirà e proverà* – che nessuna graduatoria di movimenti era stata redatta e pubblicata per la regione Sicilia con riferimento ai docenti di Fase C, stante che tutti gli Ambiti Territoriali siciliani, ivi compresi quelli da lei prioritariamente prescelti e non ottenuti, erano stati assegnati ad altri docenti, pur comparabili, privi di precedenza di legge, sebbene in possesso di punteggio ben inferiore rispetto a quello dell'istante, sol perché provenienti da GM/2012, **e persino a colleghi collocati in fase D, evidentemente successiva alla fase C nell'ordine dei trasferimenti.**

Ma v'è di più!

Espletate le operazioni di mobilità, la sig.ra Chianetta ha appreso che, in verità, al termine di tutte le fasi, residuavano posti vacanti e disponibili variamente dislocati negli Ambiti Territoriali Siciliani, incomprensibilmente non assegnati, salvo poi attribuirne una parte all'esito di talune istanze di conciliazione avanzate da quei colleghi di Fase C rimasti insoddisfatti dalle risultanze dei bollettini ufficiali, i quali paradossalmente hanno trovato posto in Sicilia, pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, ben inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.

Le illegittimità sottese alla procedura di mobilità, derivanti dal malfunzionamento dell'algoritmo informatico, hanno riverberato i loro effetti negativi anche per l'anno scolastico successivo. Ed invero,



nonostante la “scellerata” esperienza dello scorso anno, che ha visto i Tribunali di tutta Italia sostituirsi all’Amministrazione scolastica per garantire il ripristino della legalità e della correttezza, anche per l’anno scolastico corrente il Ministero, anziché garantire che una procedura pubblica [N.d.R. la mobilità] fosse gestita nella massima **trasparenza**, assicurando l'utilizzo di un software con **codice a sorgente aperto** - *dove ogni docente potesse leggere ciascuna linea di codice e verificare se fosse stato assegnato correttamente, rispettando esattamente la sequenza contrattuale*- ha evidentemente ignorato gli interventi dei Tribunali, Amministrativi ed ordinari, che, al dichiarato fine di scongiurare condotte arbitrarie, aveva già imposto al **MIUR** di rendere pubblico l'algoritmo utilizzato (All.ti 6 e 7).

La vicenda per cui oggi è causa trae, dunque, fondamento dalla limitazione di fatto del diritto della sig.ra Chianetta alla mobilità territoriale, da cui scaturisce l’evidente pregiudizio alla carriera scolastica oltretché alla persona dell’odierna ricorrente, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 107/2015

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 241/2016 E DEL CCNI DELL’8.04.2016

VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 33 E 97 COST.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

ECESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCOERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Preliminarmente si rileva ed eccepisce che la procedura di mobilità, per come espletata dalla convenuta Amministrazione, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità che hanno frustrato l’aspettativa di parte ricorrente di far rientro nella propria terra d’origine, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

Onde ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che la legge n. 107/15 del 13 giugno 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. *Riforma Buona Scuola*), si proponeva di dare attuazione, per l’anno scolastico 2015/2016, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai fini della



copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo che sarebbero state – *ed in effetti sono state* – effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il riferito piano straordinario di assunzioni constava di tre fasi (a, b e c) e, segnatamente:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 107/15, nelle graduatorie del concorso pubblico a posti e cattedre di cui al D.M. n. 82/12, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sarebbero stati assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni;

b) in deroga a detta ultima previsione normativa, gli anzidetti soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alla prima fase, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei residui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo la procedura nazionale;

c) in deroga all'articolo 399 del T.U di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, i soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alle prime due fasi, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei posti dell'organico aggiuntivo o potenziato residui, secondo la procedura nazionale.

Il successivo comma 108, art. 1, della medesima legge ha previsto che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,*



partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

La riferita disciplina normativa è stata poi integrata dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 dell'8 aprile 2016 e dal CCNI di pari data, entrambi concernenti la mobilità del personale docente, che hanno introdotto un'articolata distinzione della mobilità in fasi e sottofasi alle quali ciascun docente partecipa secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento e del periodo temporale di avvenuta assunzione a tempo indeterminato. In particolare, l'art. 6 del CCNI prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppano in quattro fasi, che possono essere riassunte a titolo esemplificativo con il seguente schema:

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase O e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. (1)
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. (2)
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. (3)
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase O e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase O e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali in ordine di preferenza, dalle province di tutto il territorio nazionale, in base al vincolo di permanenza triennale.

www.professionlistiscuola.it

In particolare, per quanto ivi di interesse, con riferimento alla fase C, il CCNI dell'8.04.2016 ha stabilito che: "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".



Il citato articolo prosegue, al secondo comma, stabilendo che: "Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

Detto allegato prevede, per la fase C, che: "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art.13 del presente contratto;

bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza"

con la precisazione che: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

Senonché, in incomprensibile antitesi con la riferita prescrizione normativa, la sig.ra Chianetta si è vista illegittimamente assegnare alla regione Veneto, per essere stata sopravanzata nei medesimi Ambiti Territoriali siciliani prioritariamente prescelti da docenti addirittura partecipanti alla successiva fase D della mobilità, i quali evidentemente avrebbero dovuto trovare soddisfacimento soltanto in via subordinata e residuale rispetto alla fase C nell'ordine dei trasferimenti (All.to 8).



Ed invero, chiaro è il disposto di cui all'art. 6 del CCNI, che, con specifico riferimento alla Fase D della mobilità, testualmente recita: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A nonché da fasi B e C del piano assunzionale provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti"*.

Né può valere a legittimare l'attribuzione alla fase D di un ambito territoriale siciliano che, per legge, avrebbe dovuto essere assegnato alla precedente fase C, la circostanza che le docenti beneficiarie vanterebbero, in tal caso, una precedenza di legge, stante che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del CCNI dell'8 aprile 2015, essa opera esclusivamente all'interno e nell'ambito della relativa fase d'appartenenza.

Ma v'è di più!

Espletata la procedura di mobilità, la sig.ra Chianetta ha appreso dai mezzi di comunicazione e stampa che, in verità, al termine di tutte le operazioni, taluni docenti di Fase C, rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, hanno avanzato istanze di conciliazione, in esito alle quali incomprensibilmente hanno trovato posto nei medesimi Ambiti Territoriali siciliani pure richiesti dalla ricorrente, sebbene in assenza di precedenze di legge e/o in possesso di punteggi nettamente inferiori al proprio.

In particolare, con decreto dell'8.09.2016, allorché la procedura di mobilità era definitivamente conclusa, l'Usp di Agrigento ha assegnato tre insegnanti, sig.re Mancuso Venera Antonia, Grisafi Giuseppa e Imburgia Loredana, quest'ultima con soli 6 punti, all'ambito Sicilia 003, indicato dall'odierna ricorrente alla posizione n. 3 della domanda di mobilità (All.to 9).

E così anche l'Usp di Trapani, con decreto del 07/09/2016, ha esitato favorevolmente talune conciliazioni, assegnando 4 colleghe dell'odierna ricorrente, sig.re Labita Maria Pia, Cardinale Maria Teresa, D'Amico Alessandra e Cannata Jlenia, all'ambito Sicilia 0027, ed un'altra collega, sig.ra Di Giovanni Maria, all'ambito Sicilia 0028 (All.to 10).

Ed ancora, l'Usp di Catania, giusto decreto del 10/09/2016, ha proceduto ad assegnare n. 2 sedi presso l'ambito Sicilia 009, pure indicato dall'odierna ricorrente, ai docenti Bongiovanni Rossella Giuseppina e Bonanno Antonella Elisa, quest'ultima con soli 12 punti; n. 3 sedi presso l'ambito Sicilia 006, ai docenti Capitano Michela, Sambartaro Antonella Maria e Scagione Biagia; n. 3 sedi presso l'ambito Sicilia 0010, alle insegnanti Consoli Simona Sara, De Francesco Maria e Sorbello Rosa Consolazione, etc... (All.to 11).



Proprio su tali assunti, in casi analoghi a quello per cui oggi è causa, patrocinato dagli scriventi procuratori, il Tribunale del Lavoro di Treviso, nella persona della Dott.ssa R. Poirè, ha accolto integralmente le doglianze delle parti ricorrenti, riconoscendone il diritto al trasferimento in Sicilia, sul presupposto secondo cui: “il Ministero -soggetto onerato della prova, per il principio della vicinanza essendo l'unico soggetto in possesso delle conoscenze necessarie per spiegare il proprio operato- ha ommesso di fornire alcuna spiegazione con riferimento ai posti nell'ambito 26 che risultano assegnati in fase D. Analogamente il Ministero non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla terza doglianza, relativa all'assegnazione solo in fase di conciliazione, a procedura di mobilità terminata, di posti che la ricorrente aveva richiesto con priorità. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione alla docente Di Giovanni Maria del posto comune nell'ambito 28 (Trapani), dell'assegnazione alla docente Imburgia (con punti 6, secondo le incontestate affermazioni del ricorrente all'ambito 3, dell'attribuzione ai docenti Bonanno (punti 12), di posti in ambiti della provincia di Catania (allegato 11), ossia di situazioni che, per vedere l'assegnazione di posti chiesti dalla ricorrente a docenti con inferiore punteggio e ad esito della procedura complessiva, suggeriscono una anomalia nell'espletamento delle procedure alla quale il Ministero convenuto non ha fornito spiegazione, non avendo, cioè, esplicitato e provato le ragioni per le quali, pur essendo i corrispondenti posti ancora liberi al termine della fase C della procedura, essi non fossero stati assegnati alla ricorrente” (Cfr. Tribunale di Treviso, sentenza n. 385/2018 del 12.07.2018; ordinanza n. 2307/2017 dell'8.06.2017 – **All.ti 12 e 12bis**).

Emerge *ictu oculi* l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della sig.ra Chianetta all'Ambito Veneto 0012, già per l'A.S. 2016/2017, per violazione del principio meritocratico storicamente sancito dalla legge n. 124/99 del 3.05.1999, che ha il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione in forza della quale, in materia di istruzione, tutte le operazioni ed i movimenti del personale docente devono avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio, per titoli e servizio, maturato e vantato da ciascun insegnante.

Analogamente al Giudicante trevigiano, numerosissimi altri Tribunali del Lavoro di Italia, investiti della medesima *vexata quaestio* per cui oggi è giudizio, hanno accertato che il Miur, non avendo rispettato l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicato da ciascun docente nella domanda di trasferimento sulla base del dato prioritario costituito dal punteggio posseduto, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei



principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltretutto dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 del CCNL mobilità scuola dell'8.04.2016 nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 (Cfr. Trib. Trani, ord. del 16.09.2016; Trib. Taranto, ord. del 20.09.2016, del 22.12.16, del 10.01.17; Trib. Foggia, ord. del 6.10.2016; n. 8933/16 del 21.12.2016; Trib. Padova, ord. n. 7367/16 del 28.11.2016; Trib. Crotone, ord. n. 1139/16 del 28.10.2016; Trib. Mantova, ord. del 16.11.2016; Trib. Napoli, ord. del 31.10.16; Trib. Nocera Inferiore, ord. n.27642/16 del 13.10.16; Trib. Pavia, ord. dell'11.11.2016; Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017; Trib. Vicenza, ord. n. 5668/16 del 12.11.2016).

Applicando il generale principio di scorrimento della graduatoria e tenuto conto della disciplina sulla mobilità sopra richiamata, si sarebbe dovuta redigere una graduatoria per ciascun ambito territoriale **in base al punteggio posseduto da ogni docente**, fermi i diritti di precedenza previsti dal CCNI, e quindi assegnare gli ambiti sulla base del maggior punteggio, alla luce delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), nonché la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), rispetto alle quali la riferita normativa assume veste derogatoria.

In assenza di adeguate spiegazioni da parte del convenuto Ministero, l'operato dell'Amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla vigente disciplina sulla mobilità sin qui esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico che, quindi, assurge al rango di principio normativo generale della materia, come tale operante anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Una siffatta soluzione ermeneutica è stata condivisa, tra gli altri, anche dal Tribunale di Venezia che, prendendo posizione sulla differente interpretazione dell'art. 6 CCNI dell'8.04.2016 fornita da tal'altra minoritaria giurisprudenza, ha evidenziato che: *"Dunque, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriale ed, in caso di compilazione solo parziale, l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge). Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di*



preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei diversi ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza. Dunque, la previsione di cui all'allegato 1, secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria agli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è incentrato sul principio meritocratico. Né trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse" (Tribunale del lavoro di Venezia, sentenza n. 288/2017 dell'11.05.2017; nello stesso senso Trib. Firenze, Sez. Lavoro, ordinanza n. 425/2017 RG. 3159/2016).

Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte dei docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. n. 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Orbene, il *vulnus* subito per effetto della limitazione di fatto della mobilità territoriale rivela come il comportamento dell'Amministrazione scolastica nella presente vicenda non può che sostanziare un palese caso di illegittimità e di eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta nelle determinazioni adottate ai danni dell'odierna ricorrente.

II. INCOERENZA INTERNA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'

ILLEGITTIMITA' DELL'ALGORITMO INFORMATICO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA'

VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 33 E 97 COST.



VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCOERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione sin qui illustrata è la diretta conseguenza della circostanza che la procedura di mobilità è stata gestita attraverso un algoritmo informatico messo a punto dal M.I.U.R. e dallo stesso Ministero secretato, al punto da omettere di ottemperare persino alle richieste istruttorie del Consiglio di Stato di produrne i criteri di calcolo e di funzionamento. Ed invero, proprio in considerazione di detto inadempimento, il supremo Consesso Amministrativo ha ordinato al Ministero di offrire agli appellanti, negli ambiti territoriali da questi indicati in domanda quali prime preferenze, sedi di servizio più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste, al di là di automatismi informatici d'altro tenore (Cfr. Consiglio di Stato, ordinanze nn. 1585/2017 e 1586/2017– All.to 13).

Ma v'è di più!

A conferma di quanto sin ora dedotto, in data 4 giugno 2017, è stata resa pubblica la perizia tecnica commissionata dal sindacato Gilda ad un pool di esperti informatici delle Università degli Studi di Tor Vergata e La Sapienza di Roma che, analizzando il codice sorgente fornito dal Ministero in esito alla sua soccombenza innanzi al Tar Lazio, ha accertato come le gravi anomalie del *software* utilizzato dal Miur abbiano costituito la causa degli errori nelle operazioni di assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali (All.to 14).

Dalla relazione tecnica emerge che le diverse fasi in cui è stata scandagliata la procedura di mobilità sono state gestite da due linguaggi di programmazione differenti *-con ciò manifestandosi una palese disparità di trattamento nella gestione dei dati-* entrambi comunque obsoleti: ed invero, per la fase A della mobilità è stato utilizzato il COBOL, datato e ormai sostituito da nuovi e più performanti linguaggi di sviluppo anche in termini di sintassi logico-aritmetica; per tutte le fasi successive, invece, il linguaggio C.

Difatti – *scrivono gli analisti nella perizia* – *“salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Anche alla luce della semplicità dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto*



di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti. La scarsa chiarezza del codice si evidenzia anche nella mancanza di alcune righe del listato."

L'indagine, poi, fa luce sulla mancanza di alcuni dati nel codice delle fasi B, C e D: non viene fornita, infatti, la documentazione che attesta la struttura e il formato del database con cui si gestiscono le informazioni di *input* ed *output* necessaria per verificare la correttezza del programma.

"Altra importante zona d'ombra – si legge ancora nella perizia – si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti, etc..) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti".

Appare evidente che l'omissione di tali precisazioni, così come la mancanza dei *files* richiamati all'interno del *database*, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar nei confronti del Ministero, inficiando in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle assegnazioni degli insegnanti sul territorio nazionale.

In questo modo il Ministero pretende di eludere il vero problema, che non è unicamente quello di natura emotiva legato al trasferimento forzato, bensì l'evidente violazione del principio del legittimo affidamento dei cittadini nella certezza del diritto, nella misura in cui rimane nell'ombra la correttezza, la verificabilità e la trasparenza della procedura espletata. E' noto, invero, che l'ora riferito principio si concretizza in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole ad un soggetto, realizzatasi consequenzialmente ad un comportamento della P.A., viene a creare nella sfera giuridica del destinatario un ragionevole affidamento in un determinato risultato.

Una volta assunto e confermato nel ruolo, equità sostanziale imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 Cost., che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito in via definitiva. La legge, invero,



consente, nell'ambito delle operazioni di mobilità che hanno luogo, a domanda, annualmente, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) ovvero la classe di concorso richiesta (passaggio). Nel caso che ivi ci occupa, il provvedimento in forza del quale l'odierna ricorrente è stata assegnata ad un ambito territoriale non richiesto, a ben vedere, è proceduralmente viziato sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, stante che, tra l'altro, è in *re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente come individuo e come lavoratore. Tanto in palese violazione del vigente CCNL scuola che, all'art. 10 rubricato "*Mobilità territoriale professionale ed intercompartimentale*", testualmente recita: "*1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale ed intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti*".

Invero, la contrattazione collettiva deve perseguire un fine di maggiore favore per il lavoratore e non già di restrizione dei diritti già garantiti dalla normativa primaria di riferimento.

Quanto sopra conclama la macroscopica iniquità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica ai danni, tra gli altri, dell'odierna ricorrente.

Per l'anzidetto, la sig.ra Chianetta, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TREVISO

IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:

-) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, del provvedimento di assegnazione della sig.ra Chianetta all'Ambito Territoriale Veneto 0012, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione di una sede di servizio definitiva presso l'ambito territoriale Sicilia 001, dalla stessa indicato quale prima preferenza, anche in sovrannumero, ovvero, in estremo subordine, presso altro ambito territoriale siciliano comunque afferente la provincia di Agrigento, secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda;



-) indi a che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediato trasferimento di parte ricorrente;

Con riserva di integrare le proprie difese ed articolare, ove occorra, ulteriori mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale dei costituenti resistenti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato come autocertificazione reddituale in atti.

Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antitattario.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) *Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;*
 - 2) *Accettazione della proposta di assunzione;*
 - 3) *Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il M.I.U.R.;*
 - 4) *Domanda di mobilità A.S. 2016/2017;*
 - 4bis) *Verbale Inps handicap ex art. 3 L. 104/92;*
 - 5) *Comunicazione e-mail di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Veneto0012;*
 - 6) *Domanda di mobilità A.S. 2017/2018;*
 - 7) *Domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019;*
 - 8) *Bollettino ufficiale movimenti fase D scuola primaria posto comune;*
 - 9) *Decreto conciliazioni Usp Agrigento;*
 - 10) *Decreto conciliazioni Usp Trapani;*
 - 11) *Decreto conciliazioni Usp Catania;*
 - 12) *Sentenza del Tribunale di Treviso, n. 385 del 12.07.2018*
 - 12bis) *Ordinanza Tribunale di Treviso, n. 2307/17;*
 - 13) *Consiglio di Stato, ordinanze nn. 1585/2017 e 1586/2017;*
 - 14) *Perizia tecnica su algoritmo informatico;*
- Palermo - Treviso, lì 12.09.2018

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice



ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice, nella qualità di procuratori costituiti per la sig.ra Chianetta Crocchia

PREMESSO

-) Che, a sommo parere degli scriventi, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti, stante che, nel caso di specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. Ed invero, il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede specifica assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede di servizio nell'ambito territoriale Sicilia 0001 ovvero ad altro più vicinioro secondo l'ordine espresso in domanda, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina di riferimento, potendo ciò peraltro avvenire anche in sovrannumero.

-) Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, stante che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe assai difficoltosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari, per la materiale impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti i docenti utilmente inseriti in graduatoria,

FANNO ISTANZA

Affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione udienza:

-) nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale dei riferiti atti sul sito *web* istituzionale del MIUR;


Con Ogni Osservanza

Palermo, lì 12.09.2018

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice





R.G. nr. 1176/2018



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 29 novembre 2018 ore 9:45, con termine:

- Alla parte ricorrente fino a trenta giorni prima dell'udienza per la notifica a controparte e autorizzata la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento;
- Alle parti convenute sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note.

Treviso, 14 settembre 2018

Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi



RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritta Avv. Roberta Marvuglia (C.F. MRVRRRT87B66G273F), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della sig.ra Crocelia Chianetta , in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Ricorso ex art. 414 c.p.c.** nonché **Decreto di fissazione udienza** a:

- -) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F.80185250588, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*;
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, C.F. 80015150271, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
-) **L'AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**, C.F. 80019280264, in persona del Dirigente *pro-tempore*
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del Dirigente *pro-tempore*;

tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC

ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

(<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **robertamarvuglia@pecavvpa.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento N. 1176/2018 R.G. - Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che gli allegati files [ricorso chianetta.pdf](#) ("Ricorso ex art. 414 c.p.c.") e [32359656s.pdf](#) ("Decreto di fissazione udienza") sono conformi alle copie digitali presenti nel relativo fascicolo informatico di cancelleria dal quale sono stati estratti.

Palermo, 22 ottobre 2018

F.to digitalmente da
Avv. Roberta Marvuglia



Messaggio Ricevuto

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge 53/1994
Ricevuto: mercoledì 24/10/2018 18:34:39
Mittente: robertamarvuglia <robertamarvuglia@pecavvpa.it>
Destinatari: adsve <ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it>
Contenuto:
Allegato: 004-non-decifrabile.htm
Allegato: 005-ricorsoChianetta.pdf
Allegato: 006-32359656s.pdf
Allegato: 007-relata.pdf.p7m

